



**Ministero dell'Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “SANTA CECILIA”

00187 Roma - Via dei Greci, 18

www.conservatoriosantacecilia.it

Oggetto: Notificazione per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.*

IL DIRETTORE

- VISTA** la procedura di mobilità per l’A.A. 2025/2026 - personale Docente - - AFAM005 – Viola, indetta con Bando prot. 10969 del 13.11.2025;
- VISTA** la graduatoria definitiva formata all’esito della procedura suddetta;
- PRESO ATTO** che veniva proposto, contro questo Istituto, ricorso davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siena, R.G. 1129/2025;
- PRESO ATTO** che, altresì, veniva notificato, unitamente al suddetto, provvedimento di fissazione udienza al 3.04.2026, contenente autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c.;
- VISTA** la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii.;

DECRETA

- di dar seguito all’immediata pubblicazione, *ex art. 150 c.p.c.*, sul portale del reclutamento InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio e sul Portale dei concorsi AFAM, dei seguenti atti:
 - ricorso davanti al Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Siena, R.G. 1129/2025;
 - provvedimento di fissazione udienza al 3.04.2026;
 - relata di notifica.

Il Direttore

Franco Antonio Mirenzi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993)

AVVOCATO GRAZIELLA ALGIERI
Patrocinante in Cassazione



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Lavoro
Ricorso ex art. 414 c.p.c.
CON ISTANZA CAUTELARE

Per il **Prof. Saggini Gianluca**, [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avvocato Graziella Algieri,
[REDACTED]
elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima sito in
[REDACTED], giusta
procura in calce al presente atto, il quale indica ai sensi e per gli effetti
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione
in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta
elettronica certificata: [REDACTED] - presso il
quale la parte elegge domicilio digitale -

CONTRO

Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia, i.p.l.r.p.t., Via dei Greci 18 –
Roma – CF: **80203690583** - PEC : conservatoriroma@postecert.it

Nonché

con domicilio ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze:
pec: firenze@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO

Impugnazione: - del bando di mobilità (con relativa disapplicazione) AFAM
a.a. 2025/2026 decretato dal Conservatorio Statale di Musica " Santa Cecilia"
(Roma) - il 13.11.2025 Prot. N. 0010969, nella parte in cui esclude la
precedenza per assistenza a parenti ed affini ex L. 104/1992;
- della graduatoria di mobilità nella parte in cui non riconosce la precedenza
ex art. 33 L. 104/1992, ovvero sia la graduatoria decretata in data
19.12.2025 protocollo n. 0012255 ove il ricorrente risulta al Secondo posto
per non aver il Conservatorio applicato la dovuta precedenza;
- sia la graduatoria successiva decretata in data 22.12.2025 protocollo n.
0012321, ove l'unico posto in mobilità risulta assegnato a favore del
candidato Belli Ettore – primo in graduatoria -;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

FATTO

- Il ricorrente è docente AFAM a tempo indeterminato dal 8.02.2021,
giusta contratto allegato ed attualmente in servizio presso il
Conservatorio Statale Rinaldo Franci di Siena, cattedra Viola, giusta
cedolino allegato, nonché file NoiPa con tutti i dati personali del
ricorrente e la sede attuale del Conservatorio di Siena.



- In data 25.11.2025, il ricorrente presentava domanda di mobilità, per l'a.a. 2025/2026, per il Conservatorio Statale di Musica Santa Cecilia in Roma, cattedra Viola, giusta domanda di mobilità nonché notifica di avvenuto invio telematico.
- Il ricorrente assiste il familiare - il padre - [REDACTED] riconosciuto in situazione di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992, come da verbale Centro Medici Legale Inps di Viterbo anche allegato.
- In sede di domanda di mobilità, il ricorrente, ha regolarmente dichiarato e documentato il diritto alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992, giusta domanda allegata ove risultano prodotte sia il verbale di invalidità, sia le autodichiarazioni degli ulteriori componenti della famiglia Saggini che dichiarano di non poter occuparsi del sig. [REDACTED]. Dalla documentazione prodotta, in allegato alla domanda di mobilità, il ricorrente ha dimostrato di essere l'unico - in autodichiarazione propria e degli altri componenti della famiglia - ad occuparsi e a prendersi cura del padre disabile.
- Con pubblicazione della graduatoria in data 19.12.2022 e successiva con decreto in data 22.12.2025, al ricorrente non veniva riconosciuta la precedenza *de quo*. **Il trasferimento veniva negato per l'unico posto disponibile** per la cattedra di "Viola" ed assegnato al primo in graduatoria, al prof. Belli Ettore. **Il ricorrente, invero, risulta secondo in graduatoria senza l'attribuzione della dovuta precedenza.**
- Il ricorrente ha regolarmente reclamato la mancata assegnazione della precedenza con apposito reclamo, giusta reclamo allegato.
- **Il Conservatorio con provvedimento del 23.12.2025**, anche allegato, rigettava il reclamo del ricorrente ed il diniego risulta motivato dall'applicazione di una clausola del bando (art. 8 comma 4 lett.c) che esclude la precedenza per assistenza a familiari, ovvero la limita e la **consente solo per i coniugi e i figli**, in palese contrasto con la legge. **Il Conservatorio motiva il diniego della mancata concessione della precedenza, facendo riferimento ad una Nota ministeriale n. 10490 del 1.09.2025 che in allegato contiene un mero VERBALE DI CONFRONTO IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI AFAM intercorso in modalità TELEMATICA in data 23.05.2025** al Ministero dell'Università e della Ricerca tra la Direttrice Generale dell'Ufficio Vi della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie **e le organizzazioni sindacali** nazionali di Categorie. Il Conservatorio, infatti, dichiara nel respingere il reclamo del ricorrente che: " *la figura del genitore in situazione di gravità non è inclusa tra le categorie aventi diritto alla precedenza assoluta nella mobilità AFAM A.A. 2025/2026 ... omissis così come da art 8 comma 4, lett. C del bando, recependo pedissequamente il Verbale di confronto in materia di criteri per la mobilità del personale AFAM 2025, diffuso dal Ministero dell'Università e della Ricerca con Nota n. 10490 del 1.09.2025. Dalla predetta nota del Ministero, che non ha carattere giuridico, n. 10490 del 1.09.2025 troviamo riportato come Allegato 1 il cd 2 VERBALE DI CONFRONTO*", cfr provvedimento del Conservatorio in riscontro al



reclamo del ricorrente anche prodotto, nonché Nota n. 10490 del Ministero con allegato verbale di confronto anche prodotti.

Il Verbale di Confronto risulta FIRMATO SOLO dalla Direttrice Generale del Ministero E DA NESSUNA SIGLA SINDACALE. Nel Verbale al Punto "4 Precedenze" ritroviamo al punto c "hanno diritto di ottenere la precedenza ex art 33 Legge 104/92 Omissis Il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità". Con esclusione del diritto di precedenza, pertanto, per coloro che assistono "parenti ed affini entro il secondo grado". Il ricorrente, pertanto, parente di primo grado – trattandosi del padre – **risulta escluso dal diritto di precedenza da un verbale di CONFRONTO non firmato dalle organizzazioni sindacali e da un bando del tutto illegittimo che deve essere disapplicato** perché in violazione di un diritto riconosciuto dalla legge e garantito dalla Costituzione.

DIRITTO

A) Giurisdizione

La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – sezione lavoro: trattandosi di pubblico impiego contrattualizzato (art. 63 D.lgs. 165/2001); incidendo su diritti soggettivi derivanti dal rapporto di lavoro; non trattandosi di procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., è territorialmente competente il Tribunale del luogo in cui il ricorrente presta attualmente servizio, trattandosi di controversia inerente al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. La competenza non può radicarsi presso la sede dell'istituzione richiesta con la mobilità, trattandosi di sede non ancora acquisita. La giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere competente il Giudice del Lavoro della sede dove è stato radicato il rapporto lavorativo. Il Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza del 7 luglio 2015, n. 3415) ha stabilito la *"natura privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi d'insegnamento e dei relativi atti di gestione che riguardano non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente colazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante fa valere un diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, co. I, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165- Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – espressamente gli riconosce"*. Analogo principio è stato ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 20453 del 29.04.2014), nonché da: Tar Lazio Sez. III, 3 giugno 2014 n. 5875; Tar Lombardia, Sez. III, 13.03.2014 n. 629; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014.

Il ricorrente ha la sua sede di lavoro presso il Conservatorio Statale Rinaldo Franci di Siena, giusta documentazione allegata.



Territorialmente, pertanto, è competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Siena.

Conformemente anche alla **sentenza TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 9476/2019, la competenza nel caso in questione, avente ad oggetto impugnazione di graduatoria di mobilità, è competente il Giudice del Lavoro e non il Tar.**

Si legge in motivazione della citata sentenza n. 9476/2019 dell'Ecc.mo TAR Lazio:

"Con sentenza n. 8821 depositata in data 10.4.2018, la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario su una questione relativa alla mobilità del personale ata. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che: *il petitum sostanziale dedotto in giudizio coincide con la richiesta di annullamento dell'ordinanza n. 241 del 2016 del Miur (ordinanza che disciplinava la mobilità prima dell'ordinanza impugnata nel corso dell'odierno giudizio); si trattava della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e, precisamente, l'ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del CCNL integrativo concernente la mobilità del personale docente e Ata per l'anno scolastico 2016/2017; "il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione"; nell'ordinanza del 2016 (analogamente all'art. 1 di quella del 2018 impugnata) è specificato che le norme in essa contenute sono rivolte a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, avendo la chiara finalità di dettare termini e modalità di presentazione delle domande; "va, altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.O .n 297/1994 con gli art 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva / e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione".*

Osserva ancora la Corte che: *"La previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal dlgs n 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel dlgs n 165/2001), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento*



della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art 2 , comma 1, dlgs n 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art 63 , comma 4 , dlgs n 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro(art 5, comma 2, dlgs n 165/2001). Deve, inoltre, escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione"; **"Né rileva, evidentemente, che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio".**

La conclusione alla quale perviene è rappresentata dalla natura privata del procedimento di mobilità che non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili solo in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita ai sensi dell'art. 103 Cost. alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad analoga conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al personale Afam (Cass. 26 giugno 2019, n. 17140), precisando che "Le controversie in materia di mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando i predetti istituti tra le istituzioni di alta cultura riconosciute dall'art. 33 Cost. e garantendone l'autonomia statutaria e organizzativa, e pur avendo regolato il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, ha nondimeno affidato alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un apposito comparto, la disciplina del rapporto di lavoro di tale categoria di dipendenti, inclusi i criteri di distribuzione del personale e la mobilità interna. (Nella fattispecie, relativa a una procedura di mobilità del personale docente di un conservatorio, in cui il ricorrente aveva chiesto, previa disapplicazione del provvedimento con cui il consiglio accademico aveva deliberato l'indisponibilità di una cattedra, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento presso tale istituto, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che il provvedimento di indisponibilità fosse da ricondurre all'attività autoritativa



dell'amministrazione e che la situazione soggettiva del ricorrente fosse ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi”.

Il caso di specie non si sottrae al principio affermato dalla Corte di Cassazione. Ne discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Si precisa ancora in punto di giurisdizione che la procedura in oggetto non ha carattere concorsuale, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26270/2016) secondo cui l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione "ex novo" dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.).

La mobilità, pertanto, non ha carattere concorsuale ed è di competenza del GDL e non del Tar.

Sentenza Cassazione Sez. lavoro, Sent., 26-06-2019, n. 17140 :

"Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2 aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono, caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscano sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (tra le altre, Cass. SSU 8821/2018, 8363/2007). Nell'emanaazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita, infatti, un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5, secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro."

"Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla PA con la capacità e i poteri del



datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi. Va precisato che la giurisdizione del giudice ordinario non soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (Cass. SSU 8821/2018, 16756/2014, 3032/2011, 15904/2006). Ai fini del riparto della giurisdizione, deve, poi, escludersi ogni rilievo alla circostanza che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento e di conseguente disapplicazione di un atto amministrativo. L'individuazione della giurisdizione è determinata, infatti, dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del "petitum" sostanziale, non con riguardo alla soggettiva prospettazione della parte e, in ogni caso, non solo in funzione della concreta pronuncia che è stata richiesta al giudice, ma considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio e ricostruita dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione nonché alla sostanziale protezione accordata a tale posizione di diritto positivo (Cass. SSUU 28800/2011, 12378/2008, 10374/2007, 14846/2006, 6421/2005, 7507/2003)."

"Con riguardo alla mobilità del personale docente, va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte (**Cass. SSU 8821/2018**, che richiama 6421/2005), hanno affermato che il D.Lgs. n. 297 del 1994 **considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva** e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione, in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), nonché, come si ricava dalla norma processuale dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2). Le SSUU di questa Corte (Cass. 8821/2018) hanno anche escluso che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione".

"In relazione al personale, docente e non docente, del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia sui criteri per l'assegnazione dei



posti nell'ambito della procedura di mobilità, trattandosi della fase esecutiva del rapporto di lavoro.”

B) Violazioni e illegittimità degli atti impugnati:

Falsa applicazione dell'art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992 – Illegittima esclusione della precedenza per assistenza al genitore con handicap grave – Illegittimità della clausola di bando - Disapplicazione della clausola del bando e della Nota Ministeriale ovvero del verbale di confronto- Vizio della graduatoria -

- **La precedenza nei trasferimenti per assistenza a familiare con handicap grave:** costituisce diritto soggettivo perfetto del lavoratore; è direttamente applicabile anche nel pubblico impiego contrattualizzato; prevale su fonti subordinate (bandi, circolari, regolamenti, note del Ministero).
Il Conservatorio convenuto non ha alcuna discrezionalità nel negarla. La graduatoria impugnata è illegittima in quanto non riconosce al ricorrente la precedenza ex art. 33, commi 3 e 5, L. 104/1992 per l'assistenza al genitore in situazione di handicap grave, diritto soggettivo perfetto del lavoratore pubblico contrattualizzato.
Il diniego della precedenza è fondato sull'applicazione di una clausola del bando – art. 8 comma 4 lett.c - basato su un VERBALE del Ministero in un mero confronto con sigle sindacali - che non risultano di aver firmato –
VERBALE che EXCLUDE la precedenza per l'assistenza a familiari – in palese contrasto con la normativa primaria. L'art. 33 L. 104/1992 – La consente, invero, SOLO PER FIGLI E PER I CONIUGI!
La clausola del bando risulta, pertanto, nulla e/o annullabile e, comunque, illegittima in quanto incidente su diritti soggettivi afferenti al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, e **deve essere, pertanto, disapplicata dal giudice ordinario** competente ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 165/2001.
- **Ne consegue l'illegittimità derivata delle graduatorie**, che hanno precluso al ricorrente il trasferimento richiesto, con lesione diretta del diritto alla scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona assistita, come espressamente garantito dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992. La precedenza è un diritto soggettivo perfetto del lavoratore e il bando, fonte subordinata, non può comprimerlo. Pertanto la clausola va disapplicata e la graduatoria rettificata.
- **Il Bando facendo riferimento ad UN VERBALE allegato in una nota ministeriale – atto interno amministrativo senza alcuna valenza tra le fonti del diritto - che ha escluso - per come motiva il Conservatorio nel rigetto del reclamo con provvedimento del 23.12.2025 protocollo n. 0012339 anche allegato, il beneficio e la precedenza fissata dall'art. 33 comma 3 e 5 della legge n.104/92 ai parenti e agli affini risulta esclusa/negata, concedendola, in forte limitazione, SOLO AI**



CONIUGI E AI FIGLI, Il bando si pone, dunque, in contrasto con la norma imperativa ed inderogabile della legge 104/92.

- **L'assistenza al genitore con handicap grave (art. 3 c. 3) dà pieno diritto alla precedenza. La precedenza ex art. 33 L. 104/1992 è un diritto soggettivo perfetto; non subordinabile a criteri** discrezionali dell'amministrazione e prevale su bandi, circolari e contratti collettivi. Il giudice del lavoro deve disapplicare le clausole contrastanti come quella del bando in questione *ut supra* citata. **La Suprema Cassazione con ordinanza n. 22663 del 2025** ha espressamente ribadito che : "quando un bando disciplina aspetti del rapporto di lavoro contrattualizzato, la tutela spetta al giudice ordinario, che può disapplicare l'atto amministrativo illegittimo." L'ordinanza 22663 del 2025 infatti espressamente prevede che : " il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo illegittimo a due condizioni: a) che l'atto venga in rilievo come mero antecedente logico e non come fondamento del diritto dedotto in giudizio; b) ovvero che sia affetto da vizi di legittimità lesivi di diritti soggettivi". Nel caso de quo, l'Ill.mo Giudice Adito è tenuto a disapplicare il bando nella parte in cui è affetta da vizi di legittimità lesivi del diritto soggettivo ovvero laddove esclude la precedenza anche per i parenti e gli affini che si occupano dei disabili ex art 33 L 142/90.
- La precedenza per assistenza al genitore disabile è piena. Il bando che la esclude è illegittimo.
- Il decreto di graduatoria che attribuisce al Prof. Belli Ettore – **l'unico Posto disponibile e non al ricorrente, Secondo in graduatoria per mancata applicazione della precedenza, è nullo e/o annullabile**. Le due graduatorie pubblicate sono illegittime perché: fondate su criteri contrari alla legge; lesive del diritto soggettivo del ricorrente; ed ha determinato un ingiusto diniego di mobilità.
- **Elenco dei Conservatori in Lazio sono** : Roma (Santa Cecilia), Frosinone, Latina. Per la classe di concorso nel Lazio, UNICO POSTO disponibile in mobilità è quello di cui al bando di Santa Cecilia – Roma – Il ricorrente, pertanto, per avvicinarsi, alla propria residenza e a quella del padre in Viterbo, ha partecipato all'UNICO POSTO in mobilità presente nel Lazio per rientrare nella propria Regione ed avvicinarsi alla residenza del padre che ha grave handicap. Da Roma a Viterbo il ricorrente rientrerebbe in giornata, stante la vicinanza, e si potrebbe occupare giornalmente del padre disabile. Cosa diverso, è, attualmente, a Siena – in Toscana – ove il ricorrente è impedito – per la distanza - a rientrare in giornata dal posto di lavoro e poter occuparsi del padre disabile lasciato al momento a se stesso o a terzi a pagamento.
- Per mero scrupolo difensivo si evidenzia **che il diritto di precedenza anche per i parenti e gli affini è dovuto sia nella mobilità provinciale, sia nella mobilità interprovinciale**: "E' evidente un trattamento discriminatorio tra i docenti in quanto se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale apriori non può essere escluso in quella interprovinciale perché è proprio nei trasferimenti tra



province diverse e lontane che diventa, sul piano oggettivo e logistico, difficile se non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l'unico referente", giusta ordinanza cautelare del Tribunale di Cosenza n. 12585/2018, Rg n. 3145/2018, anche allegata; così anche Tribunale di Messina (n. 62 del 31.08.2017) di Cagliari n. 12060/17 del 7.09.20 I 7, di Busto Arsizio ordinanza del 27.12.2017.

- **Sentenza Cass n. 25379/2016:** "Detta norma, art. 33 comma 5 L 104/92 " si caratterizza come norma attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione sicché è innegabile che la stessa non sia derogabile per intervento e per effetto di una contrattazione collettiva. Ne consegue che la precedenza prevista da una legge speciale in materia di diritti volti a garantire l'integrazione sociale e assistenza della persona con handicap, non può essere derogata da un contratto collettivo contenente norma di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti....." (ordinanza Tribunale di Cosenza n. 12585/2018). "Si ritiene che le clausole dei citati CNNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale, escludendola nella mobilità definitiva e , parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente della suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandola, in sede di extra.provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 13 Legge 104/92 e succ. mod. come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero la norma di cui all'art. 33 cit, deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3 secondo comma Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" Sono state già emanate altre pronunce su questo delicato tema (si vedano, in proposito, ex plurimis Trib. Messina Sez.lav. ord. n. 14819 del 1.08.2017 e ord. n.24 del 07.08.2017; Trib. Taranto, ord. del 13.08.13; Cass. Sez.lav. n. 7945/2008 e n. 1396/2006; **Tar Lazio Roma, n.6609 del 2008)**

- **Come evidenziato dalla Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 7945 del 27.03.2008:** "la posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare- lavoratore che pesta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare come luogo naturale di solidarietà



tra i suoi componenti, A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguitate dalla disposizione in esame. Ed invero il giudice delle leggi – nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto del citato art 33, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui tale norma **riconosce i diritto del lavoratore dipendente a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio – (ordinanza Corte Cost. n. 325 del 1996)**".

- **Ordinanza Suprema Cassazione del 18/03/2019 n° 6150** stabilisce che: " con riferimento all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, il diritto del familiare lavoratore - che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap - **di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede di prima adibizione, ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento.** La ratio dell'art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. 53/2000, "è quella di favorire l'assistenza al parente o affine diversamente abile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso". La previsione di cui al citato comma 5 dell'art. 33, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti riconosciuti sempre dalla L. 104, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale **espressione dello Stato sociale**, in favore dei caregivers, e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie "resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap". Il diritto alla salute psico-fisica, comprensivo della assistenza e della socializzazione, va dunque garantito e tutelato, al soggetto con handicap in situazione di gravità, sia come singolo che in quanto facente parte di una formazione sociale per la quale, ai sensi dell'**art. 2 Cost.**, deve intendersi "ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico", ivi compresa appunto la comunità familiare. Per i Giudici di legittimità ne consegue che circoscrivere l'agevolazione in esame a favore dei familiari della persona diversamente abile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, equivarrebbe a tagliare fuori dall'ambito di tutela tutti i casi di esigenze di assistenza sopravvenute in un momento successivo, compromettendo i beni fondamentali protetti dalla Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e richiamati da numerose pronunce della Corte Costituzionale.
- **Sentenza Tribunale Patti sez. lav., 04/07/2018, n.941:** " a fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatori di handicap



grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del **diritto di precedenza** a seconda della natura della parentela. Sono dunque illegittime e vanno disapplicate le disposizioni contrattuali nella parte in cui limitano ai soli trasferimenti nell'ambito provinciale il diritto di precedenza del figlio referente unico per l'assistenza del genitore in condizioni di disabilità grave.”

- **T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 08/05/2018, n.659:** “Ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992, il **lavoratore** che assiste un **familiare con handicap grave** detiene una posizione giuridica qualificabile non come un vero e proprio diritto soggettivo alla scelta della sede di servizio, ma piuttosto come un interesse legittimo pretensivo particolarmente rafforzato.”
- **Corte di Giustizia Europea sentenza C-38/24**, i giudici europei hanno stabilito che: a) Il **divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità** vale anche per il **lavoratore non disabile** che subisce uno svantaggio a causa dell'assistenza prestata a un familiare con disabilità. In altre parole, se una persona viene penalizzata al lavoro perché è caregiver, questo costituisce una **discriminazione per associazione**. b) Il datore di lavoro deve quindi **adottare misure concrete – gli “accomodamenti ragionevoli”** – per garantire al caregiver la possibilità di lavorare senza essere penalizzato dal proprio ruolo di assistenza. Nelle sue motivazioni, la Corte ha fatto riferimento alla **direttiva 2000/78/CE**, letta insieme alla **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** (articoli 24 e 26) e alla **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità**. Così la Corte, nella sua motivazione: Al primo quesito: “(...) *Il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità, assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono*”. Al secondo quesito: “(...) *un datore di lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di discriminazione indiretta di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare soluzioni ragionevoli, ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che, senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l'assistenza che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato*”.
- **Sentenza Corte D'Appello di Roma n. 3388/2023:** “Sulla mobilità del personale docente è manifestamente illegittima per violazione dell'art 33 della Legge n. 104/1992, nonché dell'art 601



del Lgs n. 297/1994 tanto da risultare affetti da nullità ai sensi dell'art 1418 c.c.... omissis le disposizioni del CCNI sulla mobilità del personale docente che ha escluso il diritto di precedenza del personale che presta assistenza ad un familiare disabile, senza una verifica, in concreto, di situazioni ostative, risultano in evidente contrasto con la normativa statale sopra citata...". La Corte, infatti, ha riconosciuto il diritto del docente a fruire del beneficio della precedenza ex art 33 comma 5 della Legge n. 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale, facendo contestualmente obbligo alle amministrazioni convenute di disporre il trasferimento richiesto.

Il principio è chiaro: l'uguaglianza di trattamento sul lavoro deve essere reale, non solo formale. **E questo vale anche quando le difficoltà derivano dal prendersi cura di una persona, di un parente con disabilità.**

ISTANZA CAUTELARE

Per la sospensione degli effetti della graduatoria con contestuale assegnazione della cattedra a favore del ricorrente, **secondo in graduatoria per disapplicazione del diritto di precedenza.**

Il danno che sta subendo il ricorrente è grave ed irreparabile giacché non sanabile (che verosimilmente interverrà solo tra alcuni anni ove la presente istanza cautelare non dovesse essere accolta) e discende dalla lesione del suo diritto di prendersi cura del padre gravemente disabile e svolgere il proprio lavoro nella sede più vicina, diritto garantito da apposita norma violata da una mera nota ministeriale, e da un bando di mobilità illegittimo che hanno disatteso la norma vigente.

L'urgenza deriva anche dall'assegnazione della cattedra e dalla presa di servizio che sarà imminente, a Gennaio 2026, e sarà assegnata al primo in graduatoria e non al secondo, ovvero al ricorrente.

L'urgenza è determinata anche dal fatto che si inizierà un nuovo anno accademico e l'interruzione, con i tempi del giudizio di merito, verrà ad incidere anche sulla continuità didattica ed a generare danno anche agli studenti. L'urgenza è determinata anche dai bisogni del padre del ricorrente che è costretto, con l'aiuto economico del ricorrente, in assenza di quest'ultimo che non riesce per la distanza ad occuparsi giornalmente del padre, a fare affidamento sporadico anche su prestazione di terzi a pagamento; terzi sempre difficilmente accettati e rifiutati dal disabile per ovvie ragioni di riservatezza, di affettività, di grande imbarazzo e disagio. Diritto anche del disabile negato: ovvero il diritto di essere assistito dal proprio figlio.

ISTANZA EX ART 151 CPC

Autorizzare la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del Conservatorio convenuto per i terzi interessati, stante l'impossibilità di individuare esattamente tutti i contro interessati e i loro indirizzi di residenza (istanza ex art. 151 cpc). (Con oscuramento dei dati sensibili).

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice Adito *contrariis rejectis*:

- **Preliminarmente, in via cautelare e con urgenza, sospendere le**



graduatorie impugnate che hanno assegnato l'unica cattedra disponibile a favore di Belli Ettore e assegnare la cattedra - in trasferimento per l'anno accademico 2015/2026 - **al ricorrente, secondo in graduatoria** per la mancata applicazione del diritto di precedenza.

- **Accertare e dichiarare, nel merito,** il diritto del ricorrente alla precedenza ex art. 33 L. 104/1992.
- **Disapplicare l'illegittima clausola del bando** che esclude la precedenza per assistenza ai parenti ed affini, ovvero la riconosce in LIMITAZIONE solo per i Figli e per i Coniugi e ad ogni ulteriore atto non di natura normativa che ha disatteso la precedenza di cui alla citata Legge 104/92.
- **Accertare e Dichiariare illegittime le due graduatorie nella parte** in cui non riconosce la precedenza a favore del ricorrente.
- **Ordinare la rettifica delle graduatorie impugnate** con contestuale ed immediato trasferimento del ricorrente in mobilità per l'anno accademico 2025/2026 al Conservatorio Statale di Musica "Santa Cecilia" in Roma.
- **Condannare il Conservatorio** alle spese e competenze del presente giudizio a favore del sottoscritto procuratore e difensore che si dichiara antistatario.
- **Allegati come da separato indice.**

Dichiarazione contributo Unificato: si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato. Il giudizio è materia lavoro. Il **ricorrente risulta esente per un reddito inferiore ad € 38.514,03**, giusta autodichiarazione in atti .

[REDAZIONE], 29.12.2025

Avvocato Graziella Algieri







Tribunale Ordinario di Siena

Sezione Lavoro

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

N. R.G. 1129/2025

Il Giudice Flavio Pieri Pavoni,

letto il ricorso depositato in data 31/12/2025 da SAGGINI Gianluca, ed iscritto in data 31/12/2025,

visti gli artt. 151, 415, 416 e 420 cod. proc. civ.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno **03/04/2026**, alle ore **09:30**, presso il Tribunale Ordinario di Siena, sito in via Camollia n. 85 (Polo civile), Sezione Lavoro, piano terra, aula n. 7, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente; si evidenzia che il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

Invita parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo unitamente al presente decreto; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg.

Ad istanza di parte ricorrente,

AUTORIZZA

la notificazione del presente decreto, unitamente all'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con indicazione dei nominativi dei graduati estrapolati dalla graduatoria di merito:

- sul sito del Ministero dell'università e della ricerca;
- sul sito del Conservatorio statale di musica Santa Cecilia;
- sul sito del Conservatorio statale Rinaldo Franci di Siena.

Considerato, tuttavia, che una eventuale pronuncia favorevole al ricorrente scavalcherebbe Ettore BELLI, graduato al primo posto nella graduatoria definitiva della procedura indetta con Bando prot. 10969 del 13.11.2025 per una unità a tempo pieno di personale Docente - AFAM005 Viola, ed approvata con decreto direttoriale del 22.12.2025,

DISPONE

che la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso al controinteressato Ettore BELLI venga eseguita nelle forme ordinarie stabilite dalla legge, e non mediante le indicate forme di cui all'art. 151 c.p.c. valevoli per gli altri graduati in posizione inferiore a Gianluca SAGGINI.

Siena, li 10/01/2026

Il Giudice

Flavio Pieri Pavoni

AVVOCATO GRAZIELLA ALGIERI
Patrocinante in Cassazione



RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA

ELETTRONICA CERTIFICATA
ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avvocato Graziella Algieri**, [REDACTED]



ho NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge, in nome e per conto del Prof. Gianluca Saggini, CF: [REDACTED] l'allegato atto, ricorso davanti al Giudice del Lavoro Tribunale di Siena iscritto al Rg 1129/2025 e pedissequo provvedimento di fissazione udienza al 3.04.2026 con autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 cpc - nonchè allegata Graduatoria di merito che anche si riporta nella presente relata di notifica.

Per la PUBBLICAZIONE sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca - sul sito del Conservatorio di musica Santa Cecilia - sul sito del Conservatorio statale Rinaldo Franci di Siena - così come da decreto di fissazione udienza e di autorizzazione per pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc devono essere PUBBLICATI : a) Il ricorso (oscurando i dati sensibili per la privacy) - b) il decreto di fissazione udienza e di autorizzazione ai pubblici proclami - d) La graduatoria di merito che individua i nominativi dei candidati anche allegata - e) la presente relata di notifica (oscurando i dati sensibili per la privacy) che riporta anche la GRADUATORIA di merito e l'espressa indicazione dei nominativi dei candidati.

File tutti firmati digitalmente –

a: 1) Ministero dell'Università e della ricerca, i.p.l.r.p.t., CF 96446770586,
A mezzo Pec: dgistituzioni@pec.mur.gov.it

2) Conservatorio Statale di musica Santa Cecilia, i.p.l.r.p.t., CF: 80203690583 - a
mezzo Pec: conservatoriroma@postacert.it

3) Conservatorio Statale Rinaldo Franci di Siena, i.p.l.r.p.t., CF 01197560525 a
mezzo pec: istitutofranci@pec.it

4) Avvocatura di Stato Distrettuale di Firenze, a mezzo pec:
firenze@mailcert.avvocaturastato.it

Pec per come risultano estratti dal Pubblico Elenco, dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (REGINDE n.d.r.) ReGinDe (http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_2.wp) – e dal Pubblico registro della Pubblica Amministrazione –

Si riporta il decreto/ **GRADUATORIA di merito** che individua i candidati da PUBBLICARE anche sul sito anche come file separato ed allegato:

DECRETA

- L'adozione della graduatoria di merito della procedura in epigrafe;
- di dar seguito all'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul portale del reclutamento InPA, sul sito istituzionale del Conservatorio e sul Portale dei concorsi AFAM;

Codice InPA	Candidato	Esperienza artistica e	Titoli di servizi	Titoli generali	Esigenze di	Totali	Precedenze
8R4SGDCQDN	BELLI Ettore	574	365	5	6	874,00	
QKRRV65GUB	SAGGINI Gianluca	622	77	10	15	724,00	
WWRUPGC3DW	SAVINELLI Riccardo	580	64,50	9	6	659,50	
VV5KQX3N8A	CROCI Gabriele	455	122	18	21	616,00	
7SFNVRUZNK	PUGLIESE Domenica	370	65,50	25	12	472,50	

Avverso la graduatoria è ammesso il reclamo per errori materiali e/o ricorso giurisdizionale nei termini di Legge.

Si attesta, altresì, **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 DELLA LEGGE 53 DEL 1994 E 23 COMMA 1 DEL CAD**

io sottoscritto Avvocato_Graziella Algieri – [REDACTED] del foro di Castrovilli attesto, a norma e per tutti gli effetti di legge, la conformità delle presenti copie: a) ricorso pendente davanti al Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro - iscritto al Rg 1129/2025 e il b) pedissequo decreto di fissazione udienza al 3.04.2026 con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami emesso in data 10 Gennaio 2026 nella procedura iscritta al Rg 1129/2025 del Tribunale di Siena - GDL - sono stati estratti in conformità dal fascicolo telematico iscritto al Rg n 1129/2025 del Tribunale di Siena - Giudice del Lavoro Dr. Flavio Pieri Pavoni .

Corigliano– Rossano, 13.01.2026

Avvocato Graziella Algieri
Firmato digitalmente